

Circolare n°: 21/2017

Oggetto: Approvata il 2 agosto 2017 la legge annuale per il mercato e la concorrenza -
Interventi che riguardano le farmacie.

Contenuto: _____

Il 2 agosto scorso il Senato della Repubblica ha approvato la "legge annuale per il mercato e la concorrenza" il cui iter parlamentare è iniziato nel 2015.

Premesso che i farmaci di fascia "C" continuano a poter essere venduti solo tramite il canale Farmacie e non è stato toccato l'obbligo del rispetto della "Pianta Organica", fondamentale per garantire il presidio del territorio da parte delle farmacie, si riportano di seguito, raccolte per argomento, le novità che riguardano il settore delle farmacie.

Ovviamente si tratta di "novità" già note ai titolari di farmacia ma che si ritiene utile riepilogare, anche nella convinzione che nei prossimi mesi si aprirà un approfondito e diffuso dibattito sulle conseguenze delle innovazioni introdotte con questa legge e fermo rimanendo che anche noi ritorneremo sui temi con ulteriori **analisi e incontri di approfondimento**.

ESTENSIONE ALLE SOCIETÀ DI CAPITALE DELLA POSSIBILITÀ DI POTER ESSERE TITOLARI DELL'ESERCIZIO DI FARMACIA PRIVATA

La modifica di maggior rilievo estende la **possibilità alle società di capitale di diventare titolari di farmacia privata**.

Come noto, la disciplina prima vigente consentiva tale titolarità, oltre che alle persone fisiche, alle sole società di persone, i cui soci fossero farmacisti idonei, ed alle società cooperative a responsabilità limitata.

Resta fermo che le società devono avere come oggetto esclusivo la "gestione di farmacie".

La partecipazione a società di capitali che gestiscono farmacie è libera, salvo i vincoli sotto riportati, e non limitata ai soli farmacisti idonei.

Deve però essere farmacista idoneo almeno il direttore nel caso in cui una farmacia sia gestita da una società. Ovviamente potrà essere direttore un socio che ne abbia i requisiti.

È stata introdotta la **incompatibilità** di partecipare ad una società che gestisca farmacie con l'esercizio della **professione medica** ed è stata confermata la incompatibilità già vigente con qualsiasi attività svolta nel settore della **produzione** e della **informazione scientifica** del farmaco; rimane altresì la incompatibilità a partecipare ad una società di gestione di farmacie con la

posizione di **titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia** e con qualsiasi **rapporto di lavoro pubblico o privato**.

Per tutte le società è stato soppresso l'attuale limite delle quattro farmacie gestite ed il vincolo che fossero tutte ubicate nella stessa provincia. È stato invece introdotto il **divieto** di controllo diretto o indiretto, secondo la nozione di cui agli artt. 2359 e segg. del Codice Civile, da parte di un unico soggetto di una **quota superiore al 20 per cento** delle farmacie esistenti nella medesima Regione o Provincia Autonoma.

Importante è poi la conferma con integrazioni che: lo statuto delle società e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, devono essere comunicati, entro sessanta giorni, alla FOI, nonché all'Assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'Ordine provinciale dei farmacisti ed alla ASL competente per territorio. Si evidenzia che l'**obbligo di comunicazione entro 60 giorni**, dall'entrata in vigore della nuova norma (15 giorni dopo la pubblicazione nella G.U.), è stato **ampliato alle variazioni dell'identità dei soci**.

CONCORSONE MONTI - "CRESCITALIA"

Il **vincolo di mantenere la gestione associata** da parte dei vincitori costituiti in società per dieci anni è stato **ridotto ai normali tre anni**.

FARMACI DI FASCIA "H"

Un'ulteriore novità è rappresentata dalle modalità di fornitura dei **medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero** (o anche, in alcuni casi, nelle strutture di ricovero a carattere privato), i cosiddetti farmaci di fascia H. La norma vigente prima delle modifiche richiedeva la fornitura diretta dei suddetti medicinali, da parte dei produttori e dei grossisti, in favore delle strutture autorizzate a impiegarli o degli enti da cui esse dipendono. La novità consente che la **fornitura** medesima avvenga **anche tramite le farmacie** (fermi restando i suddetti limiti di destinazione e di utilizzo del farmaco).

Si precisa che questa interpretazione è evidenziata negli atti che hanno accompagnato l'iter parlamentare del provvedimento.

POSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTO DI FARMACIE SOPRANNUMERARIE

Le farmacie **con sede in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti** che risultino essere **soprannumerarie per decremento della popolazione** possono presentare **apposita istanza per**

trasferirsi in comuni della medesima regione nei quali, nella revisione biennale, sia prevista la possibilità di aprire nuove farmacie. La assegnazione avverrà sulla base di una procedura che preveda una graduatoria regionale per titoli e che tenga conto dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate. Dovrà inoltre perfezionarsi prima dell'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per nuove sedi farmaceutiche. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il trasferimento sarà consentito soltanto previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum di 5.000 euro.

ORARI

Con riferimento agli **orari ed ai periodi di apertura** delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, si consente che tali esercizi siano aperti anche **oltre gli orari ed i turni stabiliti**, i quali rappresentano, secondo la modifica apportata, il livello minimo di servizio da assicurare. La facoltà di apertura al di fuori di quest'ultimo ambito è subordinata alla **preventiva comunicazione all'autorità sanitaria** competente e **all'ordine provinciale dei farmacisti**, nonché all'informazione alla clientela, resa mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

DIGITALIZZAZIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO, IN CASO DI MODIFICHE, PER PRODOTTI IN GIACENZA

Concerne la disciplina sulla **vendita delle scorte di medicinali per i quali siano intervenute modificazioni del foglietto illustrativo**.

La norma finora vigente prevedeva che l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) potesse autorizzare la vendita al pubblico di tali scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello nuovo.

La nuova norma dispone invece che, nel caso della suddetta autorizzazione da parte dell'AIFA, **il cittadino abbia diritto di scegliere tra il ritiro del nuovo foglietto** in formato **analogico** (cioè, cartaceo) **e** la ricezione del medesimo mediante **metodi digitali**.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr. Brunello Giampietro